



## L'Assegno Unico Universale (AUU)

A decorrere dal mese marzo 2022 trovano applicazione le novità riguardanti i benefici fiscali riconosciuti per i figli a carico. In particolare, **le detrazioni IRPEF per i figli a carico sono sostituite dall'Assegno unico universale (AUU) per i figli di età inferiore a 21 anni/disabili a prescindere dall'età.**

Per ricevere l'Assegno unico universale il genitore/soggetto che esercita la responsabilità genitoriale deve presentare un'apposita domanda all'INPS.

L'importo spettante dipende dalla composizione del nucleo familiare, dalla situazione ISEE dello stesso e dalla presenza di peculiari situazioni (ad esempio, giovani madri, presenza di disabili, entrambi i genitori lavoratori).

**Le detrazioni IRPEF per i figli a carico continuano a trovare applicazione per i figli di età pari o superiore a 21 anni, con alcune modifiche.**

### Assegno Unico Universale

Si sostanzia in **un beneficio economico erogato mensilmente direttamente dall'INPS** al soggetto che ha presentato l'apposita domanda, alla quale l'Istituto, nel proprio sito Internet, ha dedicato un'apposita Sezione nonché il sito [www.assegnounicoitalia.it](http://www.assegnounicoitalia.it) dove è possibile consultare una serie di FAQ.

La stessa non può essere richiesta/ricevuta dagli aventi diritto tramite il datore di lavoro ovvero nell'ambito della dichiarazione dei redditi come previsto per le detrazioni IRPEF per i figli a carico o gli assegni al nucleo familiare (ANF).

### Ammontare spettante

L'importo mensile dell'Assegno unico universale è pari a:

- € 175 **per ciascun figlio minore** in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell'ISEE, fino ad un **importo minimo di € 50** in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.
- € 85 **per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni di età** in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell'ISEE, fino ad un **importo minimo di € 25** in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.

Ai predetti importi sono applicate delle maggiorazioni al ricorrere di specifiche situazioni come di seguito riportato:

- € 85 **per ciascun figlio successivo al secondo** (dal terzo figlio in poi) in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell'ISEE, fino ad un **importo minimo di € 15** in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000;
- € 105 per ciascun figlio minore disabile che in base ai parametri ISEE risulta "non autosufficiente";
- € 95 per ciascun figlio minore disabile che in base ai parametri ISEE risulta "con disabilità grave";
- € 85 per ciascun figlio minore disabile che in base ai parametri ISEE risulta "con disabilità media";



- € 80 per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni di età disabile;
- € 85 per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni di età disabile a carico, in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell'ISEE, fino ad un importo minimo di € 25 in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000;
- € 20 per ciascun figlio per le madri di età inferiore a 21 anni;
- € 30 per ciascun figlio minore se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro, in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 15.000. Tale importo decresce gradualmente al crescere del valore dell'ISEE, fino ad annullarsi in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000. A tal fine l'INPS ha chiarito che rilevano sia i redditi da lavoro dipendente/assimilati, sia i redditi da lavoro autonomo che d'impresa;
- € 100 per nucleo familiare in presenza di 4 o più figli.

È infine prevista una maggiorazione transitoria (per i primi 3 anni di applicazione delle nuove disposizioni), a favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 25.000 e percezione nel 2021 dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2, DL n. 69/88.

#### Presentazione della domanda

Per ricevere l'Assegno unico universale è **necessario presentare un'apposita domanda all'INPS, direttamente o tramite un Patronato, ogni anno.**

La domanda può essere presentata presso gli sportelli dell'Istituto, tramite un Patronato ovvero direttamente utilizzando l'apposita procedura disponibile sul sito Internet dell'Istituto, dall'1.1 di ciascun anno e si riferisce al periodo compreso tra marzo dello stesso anno e febbraio dell'anno successivo.

Per le domande presentate **entro il 30 giugno** dell'anno di riferimento, l'Assegno è riconosciuto anche per le mensilità pregresse, a decorrere dal mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda.

Per le domande presentate **dall'1 luglio** l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, in base all'ISEE presente al momento della domanda. Nell'ambito della domanda, oltre ai dati relativi alla composizione del nucleo familiare e alla situazione ISEE (facoltativa, considerando che se non è indicata vengono assunti i valori previsti per i richiedenti con ISEE superiore a € 40.000), è richiesta la modalità con la quale si intende ricevere quanto spettante e la ripartizione dello stesso tra i genitori/soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

#### Erogazione degli importi spettanti

L'importo spettante a titolo di Assegno unico universale:

- **non può essere percepito tramite il datore di lavoro ovvero nell'ambito della dichiarazione dei redditi** come previsto in passato per le detrazioni/agevolazioni che l'Assegno va a sostituire, ma **viene erogato direttamente dall'INPS tramite accredito sull'IBAN indicato nella domanda** ovvero bonifico domiciliato, con consegna di contanti al beneficiario della prestazione presso uno sportello postale, in base alla scelta espressa dal genitore/soggetto che esercita la responsabilità genitoriale nella domanda presentata per ricevere l'assegno. Per i titolari di reddito di cittadinanza l'accredito avviene direttamente sulla carta di cui all'art. 5, DL n. 4/2019;



- **è erogato interamente al soggetto che ha presentato la domanda** (in accordo con l'altro genitore) **ovvero ripartito al 50% tra i 2 genitori** (con o senza accordo con l'altro genitore).

L'ammontare ricevuto a titolo di Assegno unico universale non concorre alla formazione del reddito complessivo.

#### **Figli di età pari o superiore a 21 anni**

A decorrere dall'1.3.2022 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione teorica di € 950 alla quale, come in passato, va applicato il rapporto (95.000 – Reddito Complessivo) / 95.000 per determinare la detrazione effettivamente spettante, fermo restando che, in presenza di più figli, l'importo di € 95.000 è incrementato di € 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.

Va evidenziato che, dall'1.3.2022, tale incremento è applicabile considerando soltanto i figli che danno diritto alla detrazione, ossia i figli per i quali non spetta l'Assegno unico universale.

Resta fermo che:

- la detrazione spetta per i figli con un reddito complessivo annuo non superiore a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni e successivamente non superiore a € 2.840,51;
- per il primo figlio di età pari o superiore a 21 anni in caso di assenza dell'altro genitore può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge.

Per i figli in esame va altresì considerato che dall'1.3.2022 non è più prevista:

- la maggiorazione di € 1.200, su base annua, in presenza di almeno 4 figli a carico;
- la maggiorazione di € 200 per ciascun figlio prevista per i soggetti con più di 3 figli;
- la maggiorazione di € 400 per i figli portatori di handicap (per tali figli è possibile richiedere l'Assegno unico universale a prescindere dall'età).

Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni va inoltre evidenziato che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.2.2022, n. 4/E, le detrazioni fiscali di cui all'art. 12 sono cumulabili con l'Assegno unico universale eventualmente percepito.

I predetti trattamenti vanno riconosciuti per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e pertanto vanno quantificati ragguagliando gli importi spettanti ai 2 mesi in cui trova ancora applicazione il "vecchio" art. 12.

Busto Arsizio (VA), 25 febbraio 2022